

anmdo news

PERIODICO DELL'A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Nuovo Statuto ANMDO

L'8 luglio 2016 l'assemblea straordinaria della nostra Associazione tenutasi a Bologna, ha deliberato all'unanimità il testo del nuovo statuto approvato dalla Prefettura di Bologna in data 24 agosto 2016 e che pertanto è in vigore da tale data. Il testo completo è consultabile sul sito dell'ANMDO: www.anmdo.org
In sintesi vi riporto le principali e più significative modifiche.

- all'art. 2, comma 2, sono state apportate alcune precisazioni alla descrizione dello scopo dell'Associazione. Sono state introdotte, alle nuove lettere h), i), e j), la previsione di "nuove" attività complementari allo scopo principale dell'Associazione stessa;
- all'art. 2, comma 2, lettera f) sono state implementate l'attività di promozione dello scambio culturale e di partnership con Associazioni estere similari attraverso la conclusione di specifici accordi che dovranno essere ratificati dal Direttivo Nazionale;
- all'art. 2, comma 3, sono state effettuate alcune precisazioni alla descrizione delle finalità dell'Associazione, nonché sono state integrate alla nuova lettera f), le finalità dell'Associazione quanto al campo di tutela e consulenza sindacale prevedendo espressamente la possibilità, per l'Associazione, di promuovere azioni avverso atti d'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private, nonché atti presupposti, connessi e/o consequenziali, lesivi degli stessi, nonché di promuovere la più ampia tutela giuridica nell'interesse dei singoli iscritti qualora le problematiche rappresentate abbiano valenza generale per l'Associazione e per l'intera categoria.
- Tali azioni dovranno essere autorizzate dal Presidente sentito il parere del Segretario Sindacale e del Vice-Presidente con delega alla tutela legale e sindacale.
- Al comma 4, dell'art. 2, sempre all'interno delle finalità dell'Associazione e, segnatamente, in tema di "tutela sindacale" sono state apportate alcune precisazioni e integrazioni volte a chiarire che l'attività sindacale svolta dall'Associazione è direttamente esercitata nell'ambito d'accordi associativi di volta in volta conclusi con altra Associazione sindacale con la quale viene stipulata specifica separata convenzione ai soli fini del perseguimento della soglia di rappresentatività sindacale utile per la negoziazione e contrattazione collettiva con l'A.R.A.N. Tale accordo dovrà essere approvato dall'Assemblea nazionale dell'Associazione.
- Al capo II, art. 3, è stato introdotto statutariamente il Codice Etico già approvato dall'Assemblea dell'ANMDO il 14 dicembre 2012: legalità, correttezza e trasparenza, della consapevolezza del concetto di responsabilità e solidarietà etica tra gli associati. La vigilanza sull'attuazione del Codice Etico è affidata al presidente Nazionale con il supporto del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- all'art. 4, è stata effettuata una semplificazione e uno snellimento delle previsioni riguardanti i presupposti d'ammissione degli associati. "Soci ordinari" potranno essere tutti i medici dipendenti o a contratto, ma anche liberi professionisti, che operano nelle direzioni mediche, sanitarie e scientifiche delle strutture pubbliche e private. Potranno altresì essere iscritti i medici che operano con funzioni di programmazione, igienico-organizzazione e di prevenzione nelle strutture sanitarie di enti pubblici e privati. Potranno essere iscritti i medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione d'igiene e medicina preventiva o discipline equipollenti, nonché i medici in pensione già appartenenti ad almeno una delle categorie elencate, i medici che svolgono funzioni di Direttori generali di Aziende sanitarie, i medici specialisti in Igiene e Me-

- medicina preventiva o disciplina equipollente strutturati e non strutturati, i medici che svolgono funzioni anche organizzative in staff alle Direzioni generali e sanitarie aziendali, sia pubbliche che private (i medici valutatori dei sistemi qualità ed accreditamento, i medici addetti ai sistemi di gestione qualità, risk manager); i professori, i ricercatori universitari e laureati in medicina e chirurgia che si occupano di didattica e formazione in materie concernenti le finalità scientifiche associative. Resta immutato il potere di nomina da parte del Direttivo Nazionale dei soci "Onorari" e l'impossibilità per i soci "Istituzionali" e "Sostenitori" d'esercitare il diritto di voto e di rivestire qualsivoglia carica sociale o funzione all'interno dell'Associazione;
- all'art. 5, sempre nell'ottica di snellimento, è stato previsto che l'ammissione dei soci sia deliberata dal solo Direttivo Nazionale;
- all'art. 6, è stata aggiornata la previsione riguardante le limitazioni all'accesso alle cariche sociali, adeguandole alla nuova normativa "anti-corruzione" di cui alla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni") e seguenti decreti d'attuazione emanati o che comunque entreranno in vigore in conformità e in attuazione della legge delega.
- all'art. 7 è stato previsto l'obbligo di versare la quota associativa entro e non oltre il 31 marzo d'ogni anno (quale termine finale) e che, per i soci dipendenti dalle Strutture sanitarie pubbliche sia possibile, in alternativa, pagare la quota mediante trattenuta mensile sullo stipendio;
- al comma 2 dell'art. 8 è stata prevista la decadenza dalla qualità di socio di coloro che si rendano morosi nel versamento della quota annuale associativa, sancendo l'esclusione immediata ove il socio, con un'unica soluzione ed entro il 31 marzo d'ogni anno, non corrisponda la quota. Faranno eccezione i "Soci Dipendenti" dalle strutture sanitarie pubbliche che corrispondono la quota mediante trattenuta mensile sullo stipendio. In tal caso, la decadenza opererà solo ove si registrasse una morosità nell'accredito per un periodo di tre mesi.
- Al comma 3 dello stesso art. 8, in tema d'esclusione del socio, è stato precisato che il socio è escluso di diritto quando sia stata pronunciata sentenza di fallimento o comunque insolvenza ovvero una sentenza di condanna a suo carico, anche non definitiva, pronunciata da giurisdizione italiana o estera per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione o reati comunque infamanti. È stato aggiunto alle cause di esclusione l'assunzione di condotte manifestamente in contrasto con il Codice Etico. Infine dette cause di esclusione sono coerenti con la nuova normativa anti-corruzione citata, prevedendo l'esclusione di diritto di quei soci che abbiano subito condanna per danno erariale o pronunce risarcitorie da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa gestionale presso pubbliche amministrazioni o aziende sanitarie.
- All'art. 10 è stata spostata la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 31 dicembre al 30 giugno d'ogni anno, al fine di facilitare e agevolare i tempi di approvazione del Bilancio Consuntivo annuale da parte dell'Assem-



Dott. Gianfranco Finzi


blea Nazionale nel tentativo di farli coincidere con quelli del Congresso nazionale.

- All'art. 11 è stato previsto di introdurre un regolamento che disciplini i rimborsi spese per le cariche sociali;
- All'art. 12 comma 4, è stato previsto che il Direttivo Nazionale riconosca con proprio atto annuale l'istituzione delle Sezioni Regionali, Interregionali e di Provincia autonoma, precisando all'art. 14, comma 3 che lo stesso direttivo Nazionale esercita il controllo e la vigilanza sulle Sezioni regionali, Interregionali o delle Province autonome.
- All'art. 13 comma 5, è stato precisato che l'Assemblea Nazionale è validamente costituita con la "registrata" presenza dei soci anche a mezzo di deleghe;
- Agli artt. 14 e 15 viene precisato che il Direttivo Nazionale stabilisce con propria deliberazione la data ed il luogo della convocazione anche delle Assemblee Regionali elettive, oltretutto dell'Assemblea Nazionale e che il Presidente Nazionale ne predisponde materialmente la convocazione e ne presiede le relative riunioni.
- All'art. 21 comma 1, è stato indicato che il Tesoriere Nazionale redige annualmente un Bilancio preventivo e consuntivo e relaziona al Direttivo nazionale della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione.
- All'art.30 è stato inserito espressamente l'elezione del foro competente per ogni eventuale controversia, corrispondente a quello della sede legale dell'associazione.
- Il Capo X, è dedicato alle "Disposizioni transitorie".
- Specificatamente, l'art. 31 prevede l'attribuzione al Direttivo nazionale del potere di gestire il passaggio delle cariche e degli Organi sociali, a tal uopo disponendo la prorogatio degli incarichi suddetti, a garanzia di un efficiente coordinamento temporale nella successione tra i diversi regimi e della stabilità della gestione amministrativa dell'Associazione.

Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale
Dott. Gianfranco Finzi





STATUTO della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Capo I - Delle denominazione, sede, durata e scopo

- Art. 1 - Denominazione, sede e durata
- Art. 2 - Scopo

Capo II - Codice etico

- Art. 3 - Codice Etico

Capo III - Dei soci

- Art. 4 - Soci
- Art. 5 - Ammissione dei soci
- Art. 6 - Limitazioni all'accesso alle cariche sociali
- Art. 7 - Quota associativa
- Art. 8 - Morte, decadenza, recesso ed esclusione

Capo VI - Del patrimonio

- Art. 9 - Patrimonio
- Art. 10 - Esercizio sociale

Capo V - Degli organi

- Art. 11 - Organi sociali

Capo VI - Della struttura a livello regionale

- Art. 12 - Assemblee delle Sedi Regionali, Interregionali e di Province autonome

Capo VII- Della struttura a livello nazionale

- Art. 13 - Assemblea Nazionale
- Art. 14 - Direttivo Nazionale
- Art. 15 - Presidente Nazionale
- Art. 16 - Vice Presidenti Nazionali
- Art. 17 - Consiglio Nazionale
- Art. 18 - Segretario Scientifico Nazionale
- Art. 19 - Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale
- Art. 20 - Segretario Generale Nazionale
- Art. 21 - Tesoriere Nazionale
- Art. 22 - Rappresentante per la Qualità
- Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 24 - Modalità delle elezioni
- Art. 25 - Modifiche statutarie

Capo VIII - Dello scioglimento

- Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Capo IX - Delle norme di chiusura

- Art. 27 - Libri sociali
- Art. 28 - Delega al Direttivo Nazionale
- Art. 29 - Rinvio
- Art. 30 - Foro

Capo X - Delle norme di chiusura

- Art. 31 - Modifiche statutarie
- Art. 32 - Rappresentatività sindacale

Capo I - Delle denominazione, sede, durata e scopo

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE" (in sigla "A.N.M.D.O."), con sede in comune di Bologna (BO), via Ciro Menotti n. 5, codice fiscale 90003900280 e partita I.V.A. 02678321205, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna al numero 725 pagina 114 volume 5 in data 19 marzo 2013, ed iscritta all'Albo Nazionale Provider n. 1068.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione ha finalità scientifiche, di tutela legale e di tutela sindacale.


2. Le finalità scientifiche sono le seguenti:

- contribuire in maniera determinante al miglioramento continuo dell'organizzazione sanitaria e socio-sanitaria sotto il profilo della programmazione, organizzazione e gestione aziendale, dell'organizzazione igienico - sanitaria e delle tecniche assistenziali e del management sanitario (tecnologia, sicurezza delle strutture, ecc.);
- promuovere, attraverso congressi, seminari, incontri, corsi di perfezionamento, di formazione manageriale, la migliore formazione tecnica e professionale dei medici di cui al successivo art. 4;
- collaborare con le Istituzioni ed Autorità sanitarie nazionali ed internazionali per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e socio-sanitaria e delle buone pratiche igienico-organizzative;
- indire manifestazioni culturali specifiche anche nell'interesse di tutti i professionisti che operano in sanità;
- promuovere la funzione direttiva e manageriale dei soci di cui all'art. 4 tutelandone il prestigio scientifico e professionale a tutti gli effetti;
- promuovere scambi culturali e di partnership con Associazioni estere similari con le quali verranno stipulate specifiche separate convenzioni, che dovranno essere ratificate dal Direttivo Nazionale;
- impegnarsi nel campo della ricerca, innovazione e della formazione continua in sanità, organizzando programmi ed eventi educazionali per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) dei professionisti (soci o non soci) della sanità in Italia.
- promuovere e realizzare la stampa e la diffusione dei periodici o pubblicazioni di qualunque genere relative ai compiti statutari dell'Associazione;
- effettuare ricerche in materia e diffonderne i risultati;
- assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

3. Le finalità di tutela legale sono:

- consulenza legale strumentale all'attività di rappresentanza e tutela sindacale;
- consulenza legale e giudiziale per realizzare il più elevato grado di difesa dei diritti della categoria rappresentata;
- promozione delle azioni, anche giudiziali, per realizzare il più elevato grado di difesa dei diritti della categoria rappresentata;
- promozione e sostegno delle attività e/o azioni, anche giudiziali, tese a garantire alla categoria rappresentata le ottimali condizioni quali-quantitative di lavoro e di organizzazione negli ambienti di lavoro;
- promozione delle azioni, anche giudiziali, per la tutela degli interessi e dei diritti dell'Associazione e/o della categoria rappresentata e/o degli appartenenti a quest'ultima avverso atti di organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private, nonché atti presupposti, connessi e/o consequenziali, lesivi degli stessi".
- possono altresì essere promosse azioni avverso atti di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private, nonché atti presupposti, connessi e/o consequenziali, lesivi degli stessi, e di tutela giuridica nell'interesse dei singoli iscritti qualora le problematiche rappresentate abbiano valenza generale per l'Associazione e per l'intera categoria. Tali azioni dovranno essere autorizzate dal Presidente sentito il parere non vincolante del Segretario Sindacale e del Vice Presidente con delega alla tutela legale e sindacale.

4. Le finalità di tutela sindacale si identificano con la rappresentanza sindacale dei Soci Ordinari di cui all'art. 4 – sub capo III, delle aziende sanitarie e di altri Enti pubblici e privati, e alla tutela del loro ruolo. L'attività sindacale stessa svolta a favore degli iscritti che intrattengono rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, è direttamente esercitata nell'ambito di accordi associativi di volta in volta conclusi con altra Associazione sindacale con la quale viene stipulata specifica separata convenzione, ai soli fini del perseguimento della soglia di rappresentatività sindacale utile per la negoziazione e contrattazione collettiva con l'ARAN. Tale accordo dovrà essere ratificato ed approvato dall'Assemblea nazionale dell'Associazione.



Capo II - Codice etico

Art. 3 - Codice Etico

1. Il Codice Etico rappresenta un insieme di principi e linee di comportamento dei soci ispirate a:

Correttezza delle azioni
Trasparenza nelle procedure
Responsabilità nei comportamenti
Solidarietà tra gli iscritti
Valorizzazione della professione e del ruolo
Indipendenza nei rapporti con i terzi e nella produzione scientifica
Tutela degli iscritti
Legalità della condotta

Il Codice Etico ha lo scopo di regolamentare eticamente i rapporti tra gli iscritti e tra l'Associazione e i propri interlocutori. Rappresenta a tutti gli effetti uno strumento metagiuridico, che si propone di orientare con i principi in esso espressi i comportamenti dei singoli iscritti, certificando altresì l'adesione dell'Associazione e dei suoi iscritti all'insieme dei valori etici costituenti la finalità dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione implica l'osservanza dello Statuto dell'Associazione stessa, nonché l'accettazione e la piena adesione al Codice Etico. A tale scopo ciascun iscritto all'Associazione s'impegna ad acquisire con diligenza la conoscenza del codice medesimo e ad applicarlo. Attraverso l'adozione di un Codice Etico l'Associazione manifesta la precisa volontà di ispirare i propri comportamenti non soltanto al rispetto delle leggi e dello Statuto associativo, ma anche al rispetto dei principi morali. Il Codice Etico dell'Associazione è l'elemento catalizzatore della condizione morale degli iscritti e testimonia lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica nella professione.

Disposizioni generali: ambito di applicazione ed efficacia del Codice. Le disposizioni e i principi espressi nel Codice Etico si applicano a tutti gli iscritti all'Associazione, nonché ai soggetti terzi con cui l'Associazione entra in rapporti. Ciascun iscritto all'Associazione s'impegna a tenere una condotta ispirata ai seguenti principi generali: competenza professionale, lealtà, integrità, onestà.

Legalità, Correttezza e Trasparenza. Gli iscritti all'Associazione s'impegnano a promuovere i principi di legalità, correttezza e trasparenza nell'esercizio della loro professione e nell'operato dell'Associazione medesima. E a garantire il perseguimento degli scopi/obiettivi promossi nel rispetto della legge e dei codici deontologici a cui l'Associazione aderisce, rifiutando altresì qualsivoglia condizionamento o interesse esterno. L'Associazione persegue la propria mission assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto adotta modelli di gestione/organizzazione per garantire correttezza delle sue azioni.

Responsabilità e Solidarietà degli iscritti. Gli iscritti sono eticamente responsabili del loro agire verso loro stessi e verso l'Associazione. I rapporti tra gli iscritti sono improntati alla fiducia, alla collaborazione e alla solidarietà.

Valorizzazione della professione e del ruolo. L'Associazione riconosce la dignità professionale e il ruolo centrale della direzione sanitaria ospedaliera all'interno del SSN, promuovendo il profilo professionale del direttore sanitario e del dirigente medico di presidio, attraverso la costruzione e la valorizzazione di una comunità di professionisti che condividono una stessa visione di tipo deontologico, scientifico e professionale in un settore dell'attività sanitaria di fondamentale importanza per il SSN e per la salute della comunità. L'Associazione, intende rafforzare il ruolo sindacale considerato come tutela della professionalità e dei legittimi interessi della categoria.

Indipendenza negli studi e nelle ricerche scientifiche promosse. L'Associazione nell'ambito delle sue funzioni di informazione-formazione s'impegna a promuovere lo sviluppo della ricerca in tutti gli aspetti afferenti alla professione e s'impegna altresì a salvaguardare l'indipendenza dei propri studi e ricerche, svolgendo le attività di approfondimento-aggiornamento nelle materie di propria competenza - igiene, organizzazione ospedaliera, governo clinico, appropriatezza, rischio clinico, edilizia sanitaria - con la massima diligenza e rigore per un'informazione accurata, corretta, oggettiva e disinteressata.

Indipendenza nei rapporti con gli stakeholder. L'Associazione intende istituire e/o rafforzare rapporti fiduciari con gli stakeholder di riferimento, ovvero Istituzioni, Federazioni e Società medico-scientifiche, Associazioni, nel pieno rispetto dei valori di lealtà e trasparenza, per lo sviluppo di sinergie e partnership in ambito sanitario. I rapporti con gli stakeholder devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed onestà.

Indipendenza nei rapporti con gli organi d'informazione. L'Associazione intende accrescere anche verso l'esterno la propria visibilità in merito alle iniziative, attività e studi promossi dall'Associazione medesima. I rapporti con la stampa sono tenuti nella persona del suo Presidente o persone da lui espressamente delegate, e sono improntati al rispetto del diritto all'informazione. Ogni attività di comunicazione/informazione rispetta le leggi, le regole di condotta professionale e si basa su principi di chiarezza, completezza, trasparenza e tempestività d'informazione.

2. Il Presidente Nazionale, di concerto con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vigila sull'attuazione e sull'osservanza del Codice Etico.

Capo III - Dei soci

Art. 4 - Soci

1. Possono essere iscritti come "Soci ordinari" i medici dipendenti o a contratto, anche libero professionista, che operano nelle direzioni mediche, nelle direzioni sanitarie e nelle Direzioni Scientifiche delle strutture pubbliche e private.

Possono altresì essere iscritti i medici che operano con funzioni di programmazione, igienico-organizzazione e di prevenzione nelle strutture sanitarie di enti pubblici e privati.

Possono essere iscritti i medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione di igiene e medicina preventiva o discipline equipollenti.

Inoltre possono essere iscritti i medici in pensione già appartenenti ad almeno una delle categorie elencate, i medici che svolgono funzioni di Direttori generali di Aziende sanitarie,

i medici specialisti in Igiene e Medicina preventiva o disciplina equipollente strutturati e non strutturati, i medici che svolgono funzioni anche organizzative in staff alle Direzioni generali e sanitarie aziendali, sia pubbliche che private (i medici valutatori dei sistemi qualità ed accreditamento, i medici addetti ai sistemi di gestione qualità, risk manager); i professori, i ricercatori universitari e laureati in medicina e chirurgia che si occupano di didattica e formazione in materie concernenti le finalità scientifiche associative.

2. Sono "Soci onorari" coloro che vengono nominati tali dal Direttivo Nazionale per particolari meriti, per specifica competenza o per il forte contributo espresso a sostegno dell'attività dell'Associazione. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

3. Sono "Soci istituzionali" le istituzioni e le organizzazioni governative, che operano o interagiscono nel campo sanitario.

4. Sono "Soci sostenitori":

a) gli Enti privati (associazioni, fondazioni e comitati) locali e nazionali che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

b) gli Studi di liberi professionisti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

c) le imprese che contribuiscono all'Attività dell'Associazione;

d) le persone fisiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione.

I soci istituzionali e i soci sostenitori, se Enti di natura collettiva pubblici o privati (dotati di soggettività o personalità giuridica), partecipano all'Associazione tramite il loro legale rappresentante pro tempore ovvero un loro delegato all'uopo nominato.

5. Per l'esercizio della propria attività l'Associazione potrà avvalersi dell'opera dei soci, di coloro (soci o non soci) che offriranno in modo volontario la loro collaborazione, dei propri dipendenti e di consulenti. L'Associazione potrà anche avvalersi di appositi gruppi di lavoro e/o tecnici e/o di studio strutturati e organizzati secondo necessità. Tali organismi extra - statutari (siano essi strutturati in forma collegiale predefinita o aperta, con cariche e funzioni paritarie o verticistiche) dovranno operare in base alle indicazioni del Direttivo Nazionale che ne nominerà i componenti i quali dovranno rendicontare della propria attività e rispondere al Presidente ed al Direttivo Nazionale stesso. Ogni funzione, compito o carica negli organismi extra - statutari può essere esclusivamente ricoperta da associati e s'intende gratuita.

Art. 5 - Ammissione dei soci

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Direttivo Nazionale. In caso di mancato accoglimento il Direttivo Nazionale non è tenuto a rendere nota la motivazione. Al momento dell'ammissione il socio è tenuto al pagamento della quota associativa.

Dal momento in cui viene associato, l'aderente si obbliga al rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti dell'Associazione e si fa carico di promuovere la sempre maggiore diffusione degli obiettivi che l'Associazione stessa si prefigge.

Art. 6 - Limitazioni all'accesso alle cariche sociali

Coloro verso i quali sia stata pronunciata sentenza di fallimento o comunque di insolvenza, ovvero di condanna, anche se soggetta ad impugnazione, pronunciata da giurisdizione italiana o estera per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione o comunque infamanti, non possono rivestire qualsivoglia carica o funzione all'interno dell'Associazione e, se eletti, decadono automaticamente. La medesima preclusione opera nei confronti di coloro che abbiano subito condanna per danno erariale o comunque pronunce risarcitorie da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/gestionale presso pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche ai sensi della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni") e seguenti decreti d'attuazione.

Le cariche elettive associative regionali sono incompatibili con la qualifica di Componente del Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti e ogni altra carica nazionale deliberata dal Direttivo Nazionale ed il soggetto che riveste tali qualifiche è pertanto incandidabile negli organismi regionali.

I soci istituzionali ed i soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono rivestire qualsivoglia carica o funzione all'interno dell'Associazione.

Art. 7 - Quota associativa


Il Direttivo Nazionale stabilisce annualmente, entro il 31 dicembre, con propria delibera la quota di iscrizione associativa. Le quote associative dei Soci sono versate alla Tesoreria Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno. Per i soci dipendenti dalle Strutture sanitarie pubbliche è possibile, in alternativa pagare con trattenuta mensile sullo stipendio Le Sedi Regionali, Interregionali e delle Province Autonome non sono dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale.

Art. 8 - Morte, decadenza, recesso ed esclusione

1. La qualità di socio si perde per morte, decadenza, recesso ed esclusione.

2. Decadono dalla qualità di Soci coloro che non siano in regola con il versamento in soluzione unica, entro il 31 marzo di ogni anno, della quota associativa, fatta eccezione per i Soci dipendenti dalle Strutture sanitarie pubbliche che corrispondono la quota attraverso trattenuta mensile sullo stipendio. In tal caso la decadenza opera qualora si registri una morosità nell'accredito per un periodo di tre mesi. La decadenza verrà ratificata dal Direttivo Nazionale.

3. Il Direttivo Nazionale può escludere il socio che abbia perso i requisiti di cui agli arti-



coli precedenti, che abbia tenuto un comportamento in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione o che si sia dimostrato indegno di farne parte.

Sono esclusi di diritto, e il Direttivo Nazionale si limita a prendere atto dell'esclusione, quei soci nei cui confronti sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o comunque insolvenza, ovvero provvedimento di condanna, anche se soggetta ad impugnazione, pronunciata da giurisdizione italiana o estera per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, o comunque infamanti o che abbiano tenuto un comportamento palesemente in contrasto con il Codice Etico di cui all'art. 3. Sono parimenti esclusi di diritto quei soci che abbiano subito condanna per danno erariale o comunque pronunce risarcitorie da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/gestionale presso pubbliche amministrazioni o aziende sanitarie di cui alla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni") e seguenti decreti d'attuazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R al socio escluso il quale, entro 30 (trenta) giorni, può impugnare motivatamente il provvedimento dinanzi al Collegio dei Revisori dei Conti con ricorso diretto al Presidente Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti decide sul ricorso alla prima riunione utile dandone notizia all'interessato.

4. Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R diretta al Presidente Nazionale, salva la limitazione temporale di cui al precedente art. 5.2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. La qualità di socio e la relativa quota associativa non sono trasmissibili né inter vivos né mortis causa, né possono essere oggetto di rivalutazione monetaria.

6. La perdita della qualità di socio comporta quella del diritto a valersi dei servizi dell'Associazione. Qualora la perdita intervenga nel corso di un esercizio sociale i soci decaduti, esclusi o receduti, o i successori del socio defunto, non hanno diritto alla restituzione parziale della quota associativa eventualmente versata e riferentesi all'esercizio in corso. Il socio che perde tale qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Capo IV - Del patrimonio

Art. 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione si compone di un fondo patrimoniale e di un fondo di gestione.

2. Il fondo patrimoniale è di euro 50.000,00 (cinquantamila). Esso è costituito dalle entrate straordinarie dell'Associazione quali:

- a) i conferimenti iniziali disposti dai soci;
- b) i beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni, disposti a favore dell'Associazione;
- d) ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

3. Il fondo di gestione è attualmente di euro 30.000,00 (trentamila), Esso è costituito dalle entrate ordinarie dell'Associazione quali:

- a) il reddito del fondo patrimoniale;
- b) utili, avanzi di gestione, fondi e riserve accantonati dall'Associazione;
- c) il ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, congressi, convegni e, più in generale, i proventi dell'attività dell'Associazione;
- d) le quote associative;
- e) qualsiasi altra entrata economico - finanziaria.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno. L'annualità decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere Nazionale e, corredato delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, viene presentato per l'approvazione al Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale lo presenta poi all'Assemblea Nazionale.

Capo V - Degli organi

Art. 11 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

le Assemblee istituite presso le Sedi Regionali, Interregionali e delle Province autonome;

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) i Vice Presidenti Nazionali;
- e) il Consiglio Nazionale;
- e) il Segretario Scientifico Nazionale;

f) il Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale;

h) il Segretario Generale Nazionale;

i) il Tesoriere Nazionale;

l) il Rappresentante per la Qualità;

m) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'Associazione è articolata in Sedi Regionali, Interregionali e delle Province autonome.

3. Nessuna carica sociale è retribuita. Il Direttivo Nazionale disciplina con apposito regolamento il rimborso delle spese sostenute dai singoli componenti degli organi sociali e agli associati formalmente incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

Capo VI - Della struttura a livello regionale

Art. 12 - Assemblee delle Sezioni Regionali, Interregionali e di Province autonome

1. Presso ciascuna Sezione Regionali, Interregionali o di Provincia autonoma, è istituita la rispettiva Assemblea Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma che comprendono tutti gli iscritti all'Associazione presso la Regione o la Provincia autonoma.

2. Ogni Assemblea Regionale, Interregionale o di Provincia Autonoma elegge, con elezioni da svolgersi entro i 3 (tre) mesi successivi alla data dell'Assemblea Nazionale Elettiva, il Direttivo della sezione, costituito da:

- a) il Presidente della Sezione, membro di diritto del Consiglio Nazionale, cui compete la rappresentanza della Sezione;
- b) Il Vicepresidente della Sezione;
- c) il Segretario Scientifico della Sezione, il Segretario per la tutela legale ed sindacale della Sezione;
- c) il Segretario Tesoriere della Sezione;
- d) un numero di Consiglieri della Sezione pari al numero complessivo dei soci della Sezione diviso quindici (i decimali vanno arrotondati al numero intero superiore).

Sono inoltre componenti di diritto del suddetto Direttivo i soci della Sezione che ricoprono cariche elettive negli organismi nazionali dell'Associazione di cui all'art.11.

3. La Sezione Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma svolge in ambito regionale i compiti istituzionali dell'Associazione nei limiti e nel rispetto delle strategie generali, promuovendo anche iniziative culturali e scientifiche.

4. Il Direttivo Nazionale riconosce con proprio atto annuale l'istituzione delle Sezioni Regionali, Interregionali o di Provincia autonoma.

Capo VII - Della struttura a livello nazionale

Art. 13 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa e dei soci onorari. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Nazionale è Ordinaria o Elettiva.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce una volta ogni anno per approvare le linee e gli indirizzi generali dell'Associazione.

L'Assemblea Nazionale Elettiva si riunisce una volta ogni 4 (quattro) anni per eleggere le cariche sociali.

2. In occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva i soci ordinari dell'A.N.M.D.O. regolarmente iscritti e i soci onorari eleggono nel loro ambito 23 (ventitré) membri che entrano a far parte del Direttivo Nazionale.


3. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale a mezzo e-mail, fax o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione straordinaria o urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno stabiliti dal Direttivo Nazionale.

4. Quanto alle modalità di esercizio del voto viene fatto riferimento al successivo art. 24. Ciascun socio che abbia diritto al voto può disporre di un massimo di 3 (tre) deleghe di soci iscritti all'A.N.M.D.O. e in regola con il versamento della quota associativa, fermo restando che solo i soci ordinari e i soci onorari possono votare per l'elezione dei 23 (ventitré) membri che andranno a comporre il Direttivo Nazionale e che le deleghe in loro possesso dovranno riferirsi a soci ordinari regolarmente iscritti o a soci onorari.

5. L'Assemblea Nazionale in prima convocazione è validamente costituita con la registrata presenza, anche per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti, deleghe comprese. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno dopo almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea Nazionale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le diverse e più elevate maggioranze richieste dalla legge o dal presente Statuto.



6. L'Assemblea Nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- fissare le linee e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto;
- eleggere il Direttivo Nazionale ;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Direttivo Nazionale

1. Il Direttivo Nazionale è composto da un massimo di 24 (ventiquattro) membri e, segnatamente:

- i 23 (ventitré) membri eletti dall'Assemblea Nazionale come da precedente art. 13;
- il Presidente ultimo scaduto.

2. Il Direttivo Nazionale, eletto secondo le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto, è l'organo amministrativo dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare:

a) annulla con provvedimento definitivo gli atti e le deliberazioni degli organi a livello regionale contrari a norme imperative, allo statuto, all'ordine pubblico. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori e i rappresentanti a livello di sezione per fatti riguardanti la loro responsabilità sono deliberate dal Direttivo Nazionale e sono esercitate dal Presidente Nazionale.

- delibera sulla data e sul luogo di convocazione dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali elettive e approva il relativo ordine del giorno;
- decide sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- stabilisce annualmente le quote di iscrizione;
- designa colleghi a rappresentare l'Associazione nelle Commissioni Ministeriali, in quelle di altre Associazioni ed Enti, quali relatori in congressi, convegni, seminari;
- costituisce nel suo insieme il Comitato di direzione delle riviste "L'ospedale" e "A.N.M.D.O. News" e provvede alla designazione del Comitato scientifico e del Comitato di redazione delle riviste su proposta del Presidente e del Segretario scientifico nazionale;
- presenta all'Assemblea per la relativa approvazione il bilancio annualmente predisposto dal Tesoriere Nazionale con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera in merito ad eventuali attribuzioni di attività ;
- nomina, su proposta del Presidente Nazionale, determinandone la durata in carica, il Comitato scientifico e il Coordinatore che lo presiede, il Responsabile Segreteria, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Informatico, il Responsabile Qualità per l'attività ECM e, comunque, tutti i responsabili e/o gli organi che dovessero essere richiesti dalla normativa e dai regolamenti di volta in volta vigenti in materia di attività ECM. Tutti i responsabili e/o gli organi preposti all'attività ECM sono organi extra-statutari. In deroga al disposto dell'art. 2, comma 4, i responsabili e/o gli organi ECM e, in generale, tutti i soggetti direttamente interessati all'attività ECM dell'Associazione, possono essere soci o non soci. Allo scopo di garantire l'assoluta indipendenza nell'organizzazione dell'attività ECM dell'Associazione, ed a pena di decadenza dalla carica rivestita nell'ambito degli organi ECM, nessuno dei soggetti direttamente interessati all'attività ECM dell'Associazione può avere interessi commerciali diretti (in proprio) o indiretti (per il tramite del coniuge o dei parenti e degli affini fino al secondo grado) nell'ambito della Sanità.
- Conferisce le deleghe ai Vicepresidenti

3. Il Direttivo Nazionale esercita il controllo e la vigilanza sulle Sezioni Regionali, Interregionali o di Province autonome

4. Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Il Direttivo Nazionale si riunisce di norma una volta ogni 3 (tre) mesi e, comunque, ogniqualvolta 1/3 (un terzo) dei suoi membri lo richieda.

Il Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. I Componenti del Direttivo Nazionale restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti .

Art. 15 - Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza morale dell'Associazione;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e può delegarla.
- predispone la convocazione e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale e delle Assemblee regionali elettive. In caso di temporanea impossibilità è sostituito dal Vice Presidente più anziano per età;
- provvede a dare attuazione insieme al Direttivo Nazionale agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea Nazionale;
- è Direttore Editoriale della rivista "L'ospedale" e di "ANMDO News";
- dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto;
- ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione

davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed a qualsiasi grado di giurisdizione, fermo restando che tali i decisioni dovranno essere portate all'attenzione del Direttivo Nazionale per la ratifica;

- ha facoltà di proposizione di interventi ad adiuvandum nei giudizi promossi dai singoli associati o da altro soggetto appartenente alla categoria rappresentata;
- ha facoltà di agire e resistere in giudizio per tutelare e assistere la categoria rappresentata;
- può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 16 - Vice Presidenti Nazionali

Ad un Vice Presidente Nazionale viene conferita la delega per le attività organizzative, ad un Vice Presidente Nazionale la delega per le attività di tutela legale e sindacale e ad un Vice Presidente Nazionale la delega per le attività scientifiche.

La rappresentanza legale, sostanziale e processuale dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente nazionale, è delegata al Vice Presidente, per le attività di tutela legale e sindacale.

Art. 17 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:

- i Presidenti delle Sezioni;
- i membri del Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta all'anno o qualora metà dei suoi membri lo richieda al Presidente Nazionale oppure qualora lo ritenga opportuno il Direttivo Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Art. 18 - Segretario Scientifico Nazionale

1. Il Segretario Scientifico Nazionale :

- convoca e presiede le riunioni della Segreteria Scientifica;
- provvede a dare attuazione, insieme agli altri componenti della Segreteria Scientifica Nazionale, alle decisioni adottate dal Direttivo Nazionale;
- cura il regolare svolgimento dell'attività della Segreteria Scientifica Nazionale e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;
- rilascia, su richiesta, il patrocinio A.N.M.D.O. per le iniziative scientifiche ritenute valide, in base ai criteri stabiliti dalla Segreteria Scientifica Nazionale;
- rappresenta la Segreteria Scientifica Nazionale di fronte a terzi.


2. La Segreteria Scientifica Nazionale è composta dal Segretario Scientifico Nazionale, dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale con delega alle attività scientifiche, dal Vicepresidente Nazionale con delega alle attività organizzative, dal Segretario Generale Nazionale e da ulteriori quattro membri, di cui due scelti dal Direttivo Nazionale nel proprio ambito tra coloro che non sono né Presidente Nazionale, né Vicepresidente Nazionale, né Segretario Scientifico Nazionale, né Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale, né Segretario Generale Nazionale e due membri, scelti autonomamente dal Segretario Scientifico Nazionale tra tutti i soci iscritti. e proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Segretario Scientifico Nazionale o in caso di cessazione anticipata di un componente della Segreteria Scientifica Nazionale si procede come di seguito :

- fino all'elezione del nuovo Segretario Scientifico Nazionale da parte dell'Assemblea Nazionale il Direttivo Nazionale designa un Vicario reggente;
- i membri della Segreteria Scientifica Nazionale scelti dal Direttivo Nazionale nel proprio ambito sono sostituiti dal Direttivo Nazionale stesso;
- i membri scelti dal Segretario Scientifico Nazionale sono sostituiti dal nuovo Segretario Scientifico Nazionale e proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.

4. Sono compiti della Segreteria Scientifica Nazionale :

- perfezionare l'organizzazione ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali sotto il profilo della pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione aziendale, del governo clinico aziendale, di presidio e delle articolazioni territoriali, dell'organizzazione igienico-sanitaria, dell'etica professionale ed aziendale e delle tecniche assistenziali;
- promuovere la qualità dell'organizzazione ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali anche tramite iniziative di formazione, di accreditamento e di certificazione;
- promuovere, per mezzo di corsi di perfezionamento, corsi di formazione manageriale ai sensi della normativa vigente, viaggi e convegni di studio, la migliore formazione tecnica professionale dei medici di cui all'art. 6 dello Statuto;
- programmare ed organizzare le riunioni scientifiche nazionali dell'A.N.M.D.O. predisponendo i relativi programmi;
- formulare le indicazioni strategiche generali per le iniziative culturali e scientifiche delle regioni e province autonome;
- coordinare le iniziative scientifiche delle sezioni regionali, interregionali e di province autonome per evitare sovrapposizioni e agevolare la partecipazione dei soci al maggior numero di eventi formativi;
- collaborare con altre strutture organizzative eventi finalità di formazione e/o di ricerca in ambito socio-sanitario;



h) proporre al Direttivo Nazionale il Comitato scientifico e di redazione ed individuare il Comitato di Referee ed il Comitato editoriale della Rivista dell'Associazione;
i) collaborare con l'Autorità sanitaria anche ai fini dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali;
l) promuovere ed intrattenere scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed estere.

5. Le riunioni della Segreteria Scientifica Nazionale sono convocate dal Segretario Scientifico Nazionale a mezzo fax o lettera o e-mail almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, salvo necessità di convocazione urgente. La Segreteria Scientifica Nazionale deve riunirsi su convocazione del Segretario Scientifico Nazionale almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 19 – Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale

1. Il Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale :

a) convoca e presiede le riunioni della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale;
b) provvede a dare attuazione, insieme agli altri componenti della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale, alle decisioni adottate dal Direttivo Nazionale;
c) cura il regolare svolgimento dell'attività della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;
d) rappresenta la Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale nell'ambito delle associazioni delle sigle sindacali di categoria cui l'A.N.M.D.O. aderisce ai sensi dell'art. 2.3 dello Statuto..

2. La Segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale è composta dal Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale, dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale con delega per le attività di tutela legale e sindacale, dal Vicepresidente Nazionale con delega alle attività organizzative, dal Segretario Generale Nazionale e da ulteriori quattro membri, di cui due scelti dal Direttivo Nazionale nel proprio ambito tra coloro che non sono né Presidente Nazionale, né Vicepresidente Nazionale, né Segretario Scientifico Nazionale, né Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale, né Segretario Generale Nazionale e due membri scelti autonomamente dal Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale tra tutti i soci iscritti e proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale o in caso di cessazione anticipata di un componente della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale si procede come di seguito :
a) fino all'elezione del nuovo Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale da parte dell'Assemblea nazionale il Direttivo Nazionale designa un Vicario reggente;
b) i membri della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale scelti dal Direttivo Nazionale nel proprio ambito sono sostituiti dal Direttivo nazionale stesso;
c) i membri scelti dal Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale sono sostituiti dal nuovo Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale e proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.

4. Sono compiti della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale :
a) conoscere e approfondire le tematiche relative alla tutela legale e sindacale e riguardanti la classe medica con particolare riguardo a quella attiva nell'ambito igienico-organizzativo;
b) formulare proposte finalizzate al mantenimento e all'incremento della visibilità e dei ruoli della professione igienico-organizzativa;
c) partecipare attivamente alle associazioni di sigle sindacali che rappresentano più significativamente strategie, finalità, comportamenti e obiettivi analoghi a quelli che caratterizzano la presenza dei soci A.N.M.D.O. nel mondo sanitario;
d) conoscere, approfondire e coordinare le attività dei Segretari regionali per la tutela legale e sindacale che devono sempre più essere in grado di reggere autonomamente, seppure in un quadro omogeneo condiviso, le sfide negoziali presenti e future;
e) promuovere e intrattenere scambi di conoscenze e di progettualità con altre realtà sindacali nazionali e con le Istituzioni di riferimento e, in particolare, con l'Associazione sindacale di cui all'art. 2.3 dello Statuto;
f) sviluppare la tutela sindacale degli associati attraverso l'azione legale o comunque attraverso iniziative adeguate ai singoli casi;
g) istruire, commentare e presentare al Direttivo Nazionale le richieste dei Presidenti Regionali di patrocinio e/o contributo economico per casi di ricorso e/o iniziative giudiziarie loco-regionali di particolare interesse generale.
h) proporre al Direttivo Nazionale il Comitato scientifico e di redazione ed individuare il Comitato di referee ed il Comitato editoriale della Rivista dell'Associazione;
i) collaborare con l'Autorità sanitaria anche ai fini dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali;
l) promuovere ed intrattenere scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed estere.

5. Le riunioni della Segreteria Nazionale per la tutela legale sono convocate dal Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale a mezzo fax o lettera o e-mail almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, salvo necessità di convocazione urgente. La Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale deve riunirsi su convocazione del Segretario Scientifico Nazionale per la tutela legale e sindacale almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 20 Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale predispone gli ordini del giorno su indicazione del Presidente ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale, del Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale. Redige i verbali delle varie riunioni, assiste il

Presidente nel disbrigo delle pratiche generali dell'Associazione e tiene la corrispondenza. È anche responsabile della tenuta dei libri sociali di cui alle lett. a), b) e c) del successivo art. 26. depositati presso la sede legale dell'A.N.M.D.O.

Art. 21 - Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale dispone delle attività economiche e delle operazioni sui conti correnti dell'Associazione.

È custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, esegue i pagamenti. Il Tesoriere Nazionale è responsabile nei confronti dell'Associazione della regolare tenuta della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione.

Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

Relaziona al Direttivo Nazionale della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione. A tal uopo, il Tesoriere Nazionale tiene il registro di entrata e di uscita. È anche responsabile della tenuta dei libri sociali di cui alle lett. d) ed e) del successivo art. 27 .

Il Tesoriere Nazionale realizza all'inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni coordinando i Tesorieri Regionali, riscuote le quote associative e sollecita i soci morosi.

Art. 22 - Rappresentante per la Qualità

1. Il Rappresentante per la Qualità supporta il Presidente Nazionale nella gestione e nell'applicazione degli elementi del Sistema di Gestione per la Qualità, in particolare:

- garantisce la funzionalità degli strumenti a supporto della comunicazione e dell'informazione;
- partecipa alla preparazione della politica dell'Associazione e coordina la stesura della pianificazione degli obiettivi e dei relativi indicatori;
- supporta il Presidente Nazionale nella gestione dell'incontro di riesame della direzione, coadiuvandolo nella scelta degli indicatori;
- coordina la raccolta degli indicatori di riesame della direzione e prepara la matrice di riesame in collaborazione con le funzioni coinvolte;
- redige e distribuisce il verbale di riesame;
- coordina la gestione delle azioni correttive/preventive e di miglioramento dell'Associazione;
- coordina la preparazione della documentazione dell'Associazione;
- valuta il raggiungimento degli obiettivi ECM predeterminati.

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea Nazionale e durano in carica 4 (quattro) anni.

Al Collegio è affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo previste dalla legge e, in particolare, di redigere le osservazioni al bilancio.

2. Al Collegio sono altresì affidate le funzioni tipiche del Collegio dei Probiviri per soluzione delle conflittualità all'interno dell'Associazione e così di prendere in esame le eventuali controversie tra i soci, tra gli organi sociali ed esprime il proprio parere su di esse come anche su qualsiasi fatto che gli venga sottoposto dal Direttivo Nazionale.

Art. 24 - Modalità delle elezioni

1. L'elezione dei 23 (ventitré) componenti il Direttivo Nazionale espressi dall'Assemblea Nazionale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene mediante la presentazione di una o più liste chiuse ciascuna sottoscritta da almeno 40 (quaranta) soci ordinari o onorari non presenti nella lista e depositata presso la segreteria dell'Associazione almeno 60 (sessanta) giorni prima delle operazioni di voto.

Ciascuna lista deve essere corredata da un documento programmatico quadriennale recante l'indicazione degli obiettivi che s'intendono perseguire e delle generalità dei soci che s'intende proporre per rivestire le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidenti Nazionali, Segretario Scientifico Nazionale, Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale; Segretario Generale Nazionale; Tesoriere Nazionale; Rappresentante per la Qualità; Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nessun socio può essere candidato in più di una lista.

2. L'elezione avviene, predisposto il seggio elettorale, tramite votazione delle liste chiuse, composte, presentate e depositate secondo le predette modalità e votate per scrutinio palese, risultando eletti i componenti individuati dalla lista, con le relative cariche proposte, che raccoglie il maggior numero di voti.


Ogni altra votazione nell'ambito dell'Associazione Nazionale e del Consiglio Nazionale avviene attraverso voto palese.

3. Il seggio elettorale in via ordinaria è costituito nella sede dell'Assemblea Nazionale ed è composto da 3 (tre) persone designate dal Presidente Nazionale che dovranno sovrintendere e garantire il regolare espletamento delle operazioni preliminari al voto, della votazione e del successivo scrutinio.

Ai componenti il seggio elettorale è riservata la ratifica di eventuali nomine per acclamazione espresse dall'Assemblea Nazionale.

4. In caso di cessazione dalla carica dei componenti del Direttivo Nazionale (dimissioni, revoca, decadenza, perdita della qualità di socio, scadenza o altra causa):

a) fino a un massimo di 5 (cinque) componenti il Direttivo Nazionale provvederà alla loro cooptazione nel rispetto della rappresentatività regionale e delle province autonome. I com-



ponenti così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale Elettiva; b) oltre i 5 (cinque) componenti dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'Assemblea Nazionale per la loro sostituzione. I componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del Direttivo Nazionale del quale entrano a far parte.

La cessazione per dimissioni (o rinuncia) deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R al Direttivo Nazionale ed è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione (farà fede il timbro postale).

La cessazione per decadenza ha efficacia immediata.

La cessazione per perdita della qualità di socio ha efficacia immediata eccezione fatta per il caso di perdita della qualità di socio per esclusione che sarà efficace inutilmente decorso il termine di impugnazione dell'esclusione innanzi al Collegio dei Revisori dei Conti o dalla data della pronuncia dello stesso organo sull'impugnazione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei componenti del Direttivo Nazionale decade l'intero Direttivo Nazionale e dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Direttivo Nazionale e, nel frattempo, potrà compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. La stessa disposizione si applica nel caso di cessazione per scadenza.

Art. 25 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea Nazionale che:
a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo VIII - Dello scioglimento

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa sono deliberati dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea Nazionale provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo IX - Delle norme di chiusura

Art. 27 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere:

- il libro delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- il libro delle deliberazioni del Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- il libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il libro dei soci regolarmente iscritti e in regola con la quota sociale;
- i registri contabili obbligatori;

Ogni socio ha diritto, a proprie spese, di consultare presso la sede dell'Associazione e ottenere copie dei libri sociali.

Art. 28 - Delega al Direttivo Nazionale

1. Il Direttivo Nazionale è delegato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche, anche organizzative e strutturali, che si rendessero necessarie per adeguarlo ad eventuali disposizioni di legge e che dovranno poi essere ratificate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 29 - Rinvio.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia di associazioni e sindacati.

Art. 30 - Foro

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello della sede legale.

Capo X - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Modifiche statutarie

In ipotesi di variazioni statutarie incidenti su una diversa durata delle cariche e degli Organi associativi e si rendesse conseguentemente necessitato assicurare un coordinamento temporale nella successione tra i diversi regimi, il Direttivo Nazionale in carica è autorizzato ad adottare ogni provvedimento più idoneo allo scopo, ivi compreso disporre la prorogatio di cariche ed Organi associativi, ad evitare la possibile ricorrenza di periodi di vacanza gestionale o disparità temporale tra organi a scadere ed organi eligendi a norma della nuova disciplina statutaria.

Art. 32 - Rappresentatività sindacale

Gli accordi convenzionali con altre Associazioni sindacali di cui all'art. 2 comma 4 del presente Statuto sono conclusi all'unico circoscritto fine del perseguimento della soglia di rappresentatività sindacale e dell'ammissione partecipativa al tavolo della contrattazione collettiva con la parte pubblica rappresentata dall'ARAN, garantendo il mantenimento dell'indipendenza, dell'autonomia organizzativa, gestionale ed operativa dell'A.N.M.D.O., esclusa qualsivoglia possibilità di ingerenza dell'Ente terzo a tal fine convenzionato.

In tale contesto valoriale, statutariamente enucleato e definito, viene medio tempore confermato, quale partner associativo in tema di concorrente rappresentatività negoziale, l'AN-PO - ASCOTI - FIALS - MEDICI, salve diverse determinazioni in sede di Assemblea Nazionale, organo deputato alla ratifica degli accordi in materia ex art.2 comma 4, ultimo capoverso, del presente Statuto.

NUMERI UTILI

PRESIDENTE

Dott. Gianfranco Finzi
c/o Casa di Cura Villa Erbosa – ospedale privato accreditato
Via dell'Arcoveggio 50/2 - 40129 Bologna
presidente@anmdo.org

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof.ssa Ida Iolanda Mura
AOU Sassari
Via Padre Manzella n. 4 – 07100 Sassari
Tel: 079 228466
idaiolandamura@gmail.com - idamura@uniss.it


SEGRETERIA SINDACALE

Dott. Antonio Scarmozzino
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante n. 88 - 10126 Torino
Tel: 011 6335301
scarmoz@hotmail.com

SEGRETERIA PRESIDENZA A.N.M.D.O.

sede Operativa c/o Casa di Cura Villa Erbosa – ospedale privato accreditato
Via dell'Arcoveggio 50/2 - 40129 Bologna
Tel. 051/0310109 – Fax 051/0310108 – Cell. 333/8105555
Dr.ssa Anna Maria De Palma
anmdo.segreteria@gmail.com – www.anmdo.org

sede Legale c/o Studio Professionale Enrico Corsini
Via Ciro Menotti n. 5- 40126 Bologna (BO)
segreteria@anmdo.org



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Prot.n. 499/11/Area IV Bis
(44)

Bologna, 24.8.2016

Al Dott. Gianfranco Finzi
Presidente e Legale
Rappresentante della
"Associazione Nazionale dei
Medici delle Direzioni
Ospedaliere (A.N.M.D.O.)"
Via Ciro Menotti 5
BOLOGNA

OGGETTO: "Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.)"
di Bologna - Variazioni.

Con riferimento alla nota del 18.8.2016 si comunica che in data 24.8.2016
sono state iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto da questa Prefettura, al
n.725 pag. 114 vol.5 le modifiche statutarie di codesto Ente.

Il Dirigente Area IV Bis
(Bovini)

CB/tm